



PAOLO BARGIACCHI*

L'UNIONE EUROPEA DINANZI ALLA CRISI LIBICA DEL 2011: AZIONE UMANITARIA E NEUTRALE O, PIUTTOSTO, DEMOCRATICA ED INTERVENTISTICA?

SOMMARIO: 1. Piano dell'indagine e questioni metodologiche. – 2. L'utilizzo di parametri assoluti, universali ed inderogabili come fondamento strategico della Politica europea di vicinato nel Mediterraneo. – 3. Dichiarazioni politiche, giustificazioni giuridiche ed operazioni militari nella guerra libica del 2011: sollevato il velo delle "ragioni umanitarie" si prospetta in realtà la pretesa giuridica di usare la forza per "ragioni democratiche"? – 4. Sintesi conclusiva.

1. *Piano dell'indagine e questioni metodologiche*

Sin dalla dissoluzione dell'Unione sovietica e in particolare in occasione delle crisi di Libia ed Ucraina, l'Unione europea ha assunto un ruolo politico decisamente attivo sostenendo sia i rivoltosi, poi insorti, libici che l'opposizione ucraina in rivolta nelle loro lotte e conflitti armati.

L'azione esterna europea non si è quindi caratterizzata secondo il modello politico-diplomatico onusiano (mediazione imparziale tra le parti controvertenti finalizzata alla cessazione della violenza e all'inizio dei negoziati) ma, al contrario, si è indirizzata verso un attivo sostegno politico, economico e militare a favore di una delle parti (previa adesione convinta e dichiarata *ab initio* alle sue ragioni politiche) funzionale a risolvere le crisi in linea con i *desiderata* della parte spalleggiata anche quando ciò comportasse l'uso della forza ed il rifiuto di una soluzione negoziale (o di un negoziato senza pre-condizioni unilaterali). Nonostante alcune sostanziali differenze tra la vicenda libica (turbative interne contro un Governo autocratico sfociate in insurrezione e conseguente conflitto armato, nella prima fase non-internazionale) e quella ucraina (turbative interne contro un Governo democratico sfociate in un mutamento, anche violento, dello stesso e conseguente conflitto armato tra nuovo Governo e regioni secessioniste, sulla carta non-internazionale), l'azione esterna europea ha comunque evidenziato la medesima strategia politica (aperto ed incisivo

* Professore ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche della Libera Università degli Studi di Enna "Kore".

sostegno alla parte, in lotta o in guerra, prescelta), poi realizzata con modi e strumenti diversi in ragione delle contingenti circostanze (co-belligeranza ed alleanza politico-economica con gli insorti libici; alleanza politico-economica con i rivoltosi ucraini, e poi con il nuovo Governo).

In entrambi i casi, più o meno esplicitamente, l'attivismo europeo ha cercato legittimazione in almeno due fondamenti di carattere generale e presupposto: il primo (dominante nella narrativa politico-giuridica dell'Unione) è costituito dall'universalità dei valori fondamentali proclamati nei Trattati istitutivi (diritti inviolabili ed inalienabili della persona, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto) e, quindi, dall'esigenza assoluta ed inderogabile di diffonderli, a cominciare dalle macro-aree geografiche confinanti (sponda Sud del Mediterraneo, Caucaso ed Europa orientale ex-comunista), ben sapendo, però, che tali valori possono attecchire e prosperare solo in «società» che siano (o diventino) «caratterizzat[e] dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini»¹; il secondo (evocato in modo più generico e sfumato e, come si vedrà, comunque non funzionale agli obiettivi strategici dell'Unione perché troppo limitativo) è rappresentato, invece, dal nuovo concetto politico di «sicurezza umana» (e dalla complementare dottrina della responsabilità di proteggere, R2P) ed eleva ad oggetto della cooperazione interstatale in materia di sicurezza non più (o, comunque, non più solo e/o prevalentemente) quella dello Stato e/o quella internazionale prefigurata dalla Carta ONU ma quella dell'individuo nelle sue molteplici accezioni di ordine politico, sociale, economico e giuridico².

L'esigenza di diffondere a livello globale valori considerati universali ed assoluti e di garantire la sicurezza umana (che non coincide necessariamente con la sicurezza internazionale) anche dentro (e contro) alcuni Stati spiega come mai, per l'Unione, l'interazione ed il dialogo con gli «altri» sia strettamente funzionale alla promozione ed esportazione del proprio modello politico democratico ed economico neoliberista e, quindi,

¹ Così l'art. 2 del TUE che richiama anche (come già il Preambolo) i valori «universali» dell'Unione. L'art. 3, par. 5, poi precisa che «Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini» mentre l'art. 8, par. 1, prevede che l'UE sviluppi «con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione». Con specifico riguardo all'azione esterna, si veda poi in particolare l'art. 21, par. 1 («L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale») e par. 2, lett. *b* («L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: [...] b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale»).

² Il richiamo alla sicurezza umana come presupposto dell'azione politica, giuridica e militare europea si ritrova in alcune generiche dichiarazioni politiche ma non è stato (ancora) oggetto da parte dell'Unione di una puntuale elaborazione in termini giuridici. Si aggiunga poi che, come si dirà, i limiti di azione e scopo, esclusivamente umanitari, fissati dalla dottrina della R2P, necessario complemento e sviluppo della nozione di sicurezza umana, non furono comunque rispettati nel corso delle operazioni militari della NATO e, a ben vedere, non sono neanche funzionali (perché troppo angusti) agli obiettivi strategici dell'Unione. Al contrario, come si dirà, le dichiarazioni politiche dell'Unione (per scopi effettivamente perseguiti) e le operazioni militari della NATO (per intensità ed effetti) hanno invece rivelato l'intenzione di introdurre a livello giuridico un diverso modello operativo (democratico politicamente ed interventistico militarmente) strumentale al rovesciamento dei Governi autocratici (per instaurare la democrazia) mediante il sostegno militare (anche nella forma della co-belligeranza) ai gruppi insurrezionali.

miri a rendere progressivamente tutti gli Stati terzi più simili a quelli europei fino alla sostanziale identificazione politica, economica e giuridica secondo la logica applicata a quelli coinvolti nel processo di allargamento.

Qui non interessa sindacare nel merito questi fondamenti ed esigenze dell'azione esterna europea (che, tra l'altro, sono nuovi più nella forma che nella sostanza dato che, nel corso della Storia, l'Europa si è spesso considerata depositaria di valori universali da diffondere nel mondo). Qui interessa solo valutare se (e come) questo modello di azione esterna interagisca, contrasti e/o modifichi (anche radicalmente) quei principi e norme dell'ordinamento giuridico internazionale più direttamente interessati dalla sua attuazione (in particolare, il divieto di ingerirsi negli affari interni dello Stato, il divieto di usare la forza ex art. 2, par. 4, della Carta, il "diritto" di intervento umanitario ed il principio di autodeterminazione). Ipotesi, quella della modifica del diritto internazionale, del resto implicitamente paventata (o presupposta) dalla stessa Politica Europea di Vicinato (PEV), in particolare dopo l'onnicomprendensiva rivisitazione di carattere strategico delineata nel 2011 a guerra di Libia in corso³.

2. L'utilizzo di parametri assoluti, universali ed inderogabili come fondamento strategico della Politica europea di vicinato nel Mediterraneo

Prima di esaminare l'azione europea nella vicenda libica, conviene evidenziarne, con particolare riguardo alla PEV, alcuni aspetti significativi in termini di obiettivi politici perseguiti nel "teatro" limitrofo della sponda Sud del Mediterraneo (Libia, Egitto, Algeria, Tunisia e Marocco) in cui, a partire dalle Primavere Arabe del 2010, l'Unione si è proposta come interlocutore attivo desideroso di esportare la *European way of life*⁴. Le *Joint Communications* del 2011 (cfr. nota 3) evidenziano, l'una, il condizionamento della *partnership* con l'Unione all'adozione da parte degli Stati terzi di radicali riforme socio-politiche ed economiche sulla base del modello europeo di democrazia e libero mercato e, l'altra, la necessità per l'Unione di adattarsi ai cambiamenti in atto onde sfruttare le nuove opportunità offerte. In tale ottica, l'UE lega con decisione l'altrui politica, società ed economia ai propri *desiderata* mediante accordi integrati ed onnicomprensivi via via sempre più complessi ed impegnativi per la controparte. L'iniziale accordo di *partnership and cooperation* di solito evolve in un accordo di associazione che, a sua volta, può aprire la strada all'adesione dello Stato terzo. I più recenti accordi di associazione (definiti dall'Unione «di nuova generazione») danno ancora maggior risalto all'associazione politica, fondata sul

³ EUROPEAN COMMISSION & HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY, *A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean*, Brussels, 8 March 2011, COM(2011) 200 final; ID., *A new response to a changing Neighbourhood*, Brussels, 25 May 2011, COM(2011) 303.

⁴ La locuzione è del Presidente del Consiglio europeo, VAN ROMPUY, il quale in occasione della firma delle *political provisions* dell'Accordo di Associazione tra Unione ed Ucraina, a marzo 2014, ebbe a sottolineare come l'Accordo riconoscesse le aspirazioni «of the people of Ukraine to live in a country governed by values, by democracy and the rule of law, where all citizens have a stake in national prosperity. And the popular yearning for a decent life as a nation, for a European way of life» (*Statement by President of the European Council Herman Van Rompuy at the occasion of the signing ceremony of the political provisions of the Association Agreement between the European Union and Ukraine*, Brussels, 21 March 2014, EUCO 68/14, p. 1).

concetto di «deep and sustainable democracy»⁵, e all'integrazione economica, fondata sulla «*Deep and Comprehensive Free Trade Area*» (DCFTA) che, oggetto di un accordo separato ma comunque integrato nell'accordo di associazione, diventa chiaramente funzionale al futuro ingresso dello Stato terzo nel mercato interno europeo⁶. È evidente quindi come la PEV rappresenti il principale strumento della strategia europea di cooperazione, associazione ed inclusione (fino, eventualmente, all'adesione) di Stati terzi nella propria sfera d'influenza politica, istituzionale ed economica.

Come si vedrà meglio nel § 3, l'azione esterna europea nel caso libico ha sollevato dubbi di compatibilità giuridica rispetto alle norme generali del diritto internazionale che vietano l'ingerenza negli affari interni dello Stato e l'uso della forza nelle relazioni internazionali. Tali dubbi si sciolgono o riaffermando l'interpretazione «classica» di quelle norme (e ritenendo così l'azione europea non conforme in tutto o in parte al diritto internazionale) oppure reinterprelandole in chiave evolutiva proprio sulla scorta dell'attuale prassi europea. Dal punto di vista dell'Unione, la propria azione esterna è ovviamente legittima perché i parametri posti a suo fondamento (diritti umani, stato di diritto, democrazia, etc.) sono assoluti, universali ed inderogabili e, dunque, prevalenti su ogni diversa interpretazione del diritto internazionale che richiami parametri in contrasto od incompatibili con quelli. In particolare, secondo l'ottica europea, da un canto, il divieto di ingerenza cedrebbe il passo al diritto di intervento (anche coercitivo) per ragioni umanitarie (ma, come si vedrà, la prassi europea sostanzia una modalità ben più ampia di intervento legata a «ragioni democratiche») con derivata restrizione del divieto di usare la forza e, dall'altro, si ridefinirebbe, per la terza volta in un secolo, il principio di autodeterminazione ora da caratterizzarsi non più solo in senso esterno (popoli in lotta contro regimi coloniali, razzisti e di occupazione militare) ed interno (popoli e/o minoranze di Stati plurinazionali in lotta contro Governi che, opprimendoli, impediscono l'esistenza e lo sviluppo della loro identità) ma anche in senso «democratico» (popoli, o anche solo parte di essi, in lotta contro Governi autocratici per instaurare la democrazia).

Per molteplici ragioni di natura contingente e di comunicazione verso l'opinione pubblica, nella crisi libica la «ragione (o giustificazione) democratica» dell'azione politico-militare europea (uso della forza per rovesciare un Governo autocratico ed instaurare la democrazia) è stata ancora appannaggio dei soli media e delle dichiarazioni politiche dell'Unione mentre al momento di ritrovare il fondamento giuridico di quella stessa azione si è preferito continuare a richiamare la «ragione (o giustificazione) umanitaria» (uso della forza per la sola protezione dei civili dal conflitto armato in corso tra Governo ed insorti senza intervento e/o interferenza in tale conflitto)⁷.

⁵ Una democrazia «*deep and sustainable*» include «*free and fair elections; freedom of association, expression and assembly and a free press and media; the rule of law administered by an independent judiciary and right to a fair trial; fighting against corruption; security and law enforcement sector reform (including the police) and the establishment of democratic control over armed and security forces*» (EUROPEAN COMMISSION-HIGH REPRESENTATIVE, *A new response*, cit., p. 3).

⁶ Il DCFTA prevede «*the gradual dismantling of trade barriers and aim for regulatory convergence in areas that have an impact on trade [...] They are designed to be dynamic in order to keep pace with regulatory developments in the EU's Internal Market. For the most advanced partners, a DCFTA can lead to a progressive economic integration with the EU internal market. Through progressive approximation of EU rules and practices, DCFTAs require a high degree of commitment to complex and broad-ranging reforms*» (ivi, p. 8). Il 27 giugno 2014 Georgia, Ucraina e Moldavia hanno firmato gli *Association Agreements* (inclusivi dei DCFTA) con l'Unione europea.

⁷ In tal senso, è apparso invece già più esplicito l'approccio europeo alla crisi ucraina caratterizzata non da un intervento coercitivo per instaurare la democrazia prima assente, ma dal sostegno ai partiti d'opposizione per favorire l'insediamento di un nuovo Governo, più «europeisticamente democratico», al posto di quello, comunque democratico, in viso alla parte filo-europea dell'opinione pubblica ucraina dopo aver deciso di

Tutto ciò, però, non è riuscito a celare il profondo iato esistente tra i reali (e dichiarati) obiettivi politici dell'azione europea e la legittimazione giuridica invocata a suo fondamento ossia, parafrasando sul piano dei rapporti tra politica e diritto una dicotomia prospettata in termini giuridici da REISMAN, il divario esistente tra l'*operational code* ed il *myth system*⁸.

Nella crisi libica, l'Unione ha dunque cercato di (auto)legittimare la propria strategia (democratica piuttosto che umanitaria) – ossia, prendere apertamente le parti di una delle fazioni in guerra (gli insorti) e, mutato l'ordine costituito con il rovesciamento del Governo autocratico, proporre il proprio modello integrato di *governance* politica, sociale ed economica – con argomenti e posizioni ambigui sul piano politico e deboli su quello giuridico. Per avere maggiore credibilità politica e libertà d'azione militare e, nello stesso tempo, garantire una migliore copertura giuridica alla propria azione esterna, così superando le attuali debolezze ed ambiguità, l'Unione dovrebbe dunque provocare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale allo scopo di inglobare l'attuale ragione umanitaria, limitativa quanto ad obiettivi e margini operativi, nella futura ragione democratica che, invece, garantirebbe una più ampia libertà di manovra per gli Stati intervenienti. È, però, da vedere se tale pretesa europea sarà talmente rappresentativa della «coscienza giuridica collettiva» della società internazionale da innescare una transizione giuridica nell'ordinamento e, con tutta probabilità, la complessiva situazione politico-giuridica è, ad oggi, ancora troppo fluida e controversa per consentire previsioni attendibili. È, comunque, opportuno esaminare il caso libico più in dettaglio per ricavare gli elementi utili a prefigurare le possibili, future innovazioni giuridiche dato che, fondate e/o legittime che siano tali pretese innovative, il *dictum* europeo nel corso della crisi libica non può certo liquidarsi come mero “chiacchiericcio” politico inidoneo a produrre effetti giuridici.

sospendere temporaneamente i preparativi per la firma (prevista in occasione dell'*Eastern Partnership Summit* di Vilnius del 28-29 novembre 2013) dell'Accordo di Associazione e del DCFTA con l'Unione onde valutare anche la concorrente offerta di accordo economico e zona di libero scambio avanzata dalla Russia. La decisione di sospendere la firma degli accordi con l'Unione scatenò le proteste dell'opposizione filo-europeista (represe dal Governo con un uso eccessivo della forza) e l'immediata presa di posizione dell'Unione europea a favore di tutti quelli che in Ucraina sostenevano le «riforme» e la «modernizzazione» contemplate dagli Accordi con l'Unione, ossia proprio l'opposizione già scesa in piazza (secondo l'Unione, gli accordi avrebbero garantito «*the best possible support for Ukraine's economic situation, reform course and modernisation in view of building a prosperous and stable future for all Ukrainians*») e, dunque, l'Unione sarebbe stata pronta «*to be more open and supportive to those who are willing to engage in reforms and modernisation*»: *Joint Statement by President of the European Council Herman Van Rompuy and President of the European Commission José Manuel Barroso on Ukraine*, Brussels, 25 November 2013). Va notato come nello *Statement* del 25 novembre 2013 appena citato l'Unione non si rivolgesse al Governo ucraino ma, genericamente, all'Ucraina o, direttamente, a quei «cittadini ucraini» vogliosi di riforme e modernizzazione che, scendendo in piazza contro il Governo del Presidente YANUKOVICH, avevano dimostrato di «capire ed abbracciare pienamente la natura storica dell'associazione con l'Europa» («*The European Union will not force Ukraine, or any other partner, to choose between the European Union or any other regional entity. It is up to Ukraine to freely decide what kind of engagement they seek with the European Union. Ukrainian citizens have again shown these last days that they fully understand and embrace the historic nature of the European association*»: *ivi*).

⁸ Cfr. W. M. REISMAN, *Folded Lies: Bribery, Crusades, and Reforms*, New York, 1979. Per la distinzione tra *operational code* e *myth system* si veda anche P. BARGIACCHI, *Orientamenti della dottrina statunitense di diritto internazionale*, Milano, 2011, pp. 186-191. Per l'originaria distinzione tra *law on the books* e *law in action*, invece, si veda N. R. POUND, *Law in the Books and Law in Action: Historical Causes of Divergence Between the Nominal and Actual Law*, in *Am. Law Rev.*, 1910, pp. 12-36.

3. Dichiarazioni politiche, giustificazioni giuridiche ed operazioni militari nella guerra libica del 2011: sollevato il velo delle "ragioni umanitarie" si prospetta in realtà la pretesa giuridica di usare la forza per "ragioni democratiche"?

Con riguardo alla crisi/guerra libica il comportamento degli Stati dell'Unione europea (inclusi quelli membri della NATO intervenuti militarmente) va esaminato sotto tre profili: 1) la linea politica adottata rispetto alla lotta tra Governo e rivoltosi, poi sfociata in conflitto armato tra Governo ed insorti; 2) il fondamento di legittimità giuridica invocato per l'azione militare; 3) le modalità e gli obiettivi, dichiarati e reali, dell'azione militare.

La narrativa politico-giuridica della crisi, e poi della guerra, adottata dal Consiglio di Sicurezza, dalla NATO e dall'Unione europea (fatta propria da quasi tutti i *media*) fu di tipo umanitario e neutrale nel senso che:

1) in generale, l'atteggiamento della comunità internazionale fu presentato come la risposta alla repressione del Governo libico delle pacifiche dimostrazioni di piazza talmente cruenta da integrare la commissione di crimini contro l'umanità;

2) dal punto di vista giuridico, l'uso della forza ebbe l'unico scopo, appunto umanitario, di proteggere la popolazione civile prima dalla repressione governativa e poi dal conflitto armato non-internazionale tra Governo ed insorti;

3) l'azione militare internazionale fu quindi considerata politicamente neutrale (non lo fu, ovviamente, ai sensi della nozione giuridica di neutralità) perché non ebbe mai lo scopo di ingerirsi negli affari interni libici sostenendo una parte belligerante contro l'altra e/o promuovendo il *regime change*. In questa ottica, dunque, il conflitto armato tra Governo ed insorti fu ritenuto giuridicamente distinto da quello umanitario tra coalizione internazionale e Governo libico.

Questa ricostruzione restringe l'ambito di applicazione del divieto di ingerenza negli affari interni (e, per necessaria correlazione, anche del divieto di usare la forza sancito dall'art. 2, par. 4, della Carta) ogni volta che lo Stato commetta gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani della popolazione. In tal caso, tali divieti cedono il passo al diritto di intervento della comunità internazionale per ragioni umanitarie. Tale ordine di precedenza è espressamente contemplato anche dalla dottrina della *Responsibility to Protect* (sebbene tale dottrina, in effetti, riconfiguri il diritto d'intervento come un dovere di protezione)⁹.

Al contrario, invece, la piena applicazione del divieto d'ingerenza fu affermata dalla comunità internazionale al momento di definire gli scopi e gli obiettivi dell'intervento umanitario in Libia. Si ritenne, infatti, che un'alleanza militare con gli insorti avrebbe

⁹ Non vi è alcuna novità sostanziale sul punto dato che, in particolare dall'intervento in Kosovo del 1999, è aperto il dibattito sulla fondatezza o meno di tale correlazione tra divieto di ingerenza e diritto di intervento umanitario e, ad oggi, gli Stati sono ancora lontani dal trovare un'intesa politica e giuridica su quale possa e debba essere il punto di equilibrio tra le due esigenze. Secondo la dottrina della *Responsibility to Protect*, ad esempio, quando «*a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect*» (INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY [ICISS], *The Responsibility to Protect*, Ottawa, 2001, p. XI). Il tentativo di consolidare giuridicamente questa dottrina politica finora non ha dato risultati confortanti (nonostante l'impegno del Segretario Generale dell'ONU) per le resistenze opposte da quasi tutti gli Stati. Sulla distinzione tra «comunità» e «società» internazionale, si veda G. SCHWARZENBERGER, *The Rule of Law and the Disintegration of the International Society*, in *Am. Jour. Int. Law*, 1939, vol. 33, pp. 56-77, e in senso adesivo P. BARGIACCHI, *Orientamenti*, cit., pp. 82-89.

comportato la partecipazione della NATO alle ostilità e, quindi, non solo avrebbe costituito un'illecita interferenza negli affari interni della Libia (in violazione, *ex multis*, anche dell'art. 3 del secondo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra) ma avrebbe anche potuto favorire la sconfitta e/o il rovesciamento del Governo libico. L'illiceità di tale ultimo esito, riconosciuta dagli stessi Stati intervenienti, determinò l'indicata caratterizzazione dell'azione militare internazionale in senso neutrale, in quanto funzionale solo a proteggere i civili dalla guerra civile e non anche a sostenere gli insorti¹⁰.

Nonostante la diversa *reality on the ground* e l'esito finale della vicenda (il rovesciamento, appunto, del Governo libico), si postulò dunque la formalistica esistenza di due conflitti armati «co-existing» and «legally separate»: il primo, di carattere non-internazionale, tra Governo ed insorti al quale gli Stati terzi intervenienti sarebbero rimasti estranei; il secondo, di carattere internazionale, tra gli Stati terzi ed il Governo libico caratterizzato dal solo obiettivo umanitario di usare la forza per proteggere i civili e non anche per debellare o, comunque, indebolire una delle parti belligeranti colpendola direttamente e/o fornendo sostegno all'altra¹¹.

Ad eccezione degli Stati europei, il Consiglio di Sicurezza e la NATO fecero quindi pochi ed elusivi riferimenti ad un "intervento democratico", ossia al diritto di sostenere anche con la forza chi combatte contro un Governo autocratico per introdurre nel proprio Paese la democrazia: anzi, a fronte di un generico riferimento alla «responsabilità di proteggere» la propria popolazione (contenuto nel Preambolo della Risoluzione 1970 del Consiglio di Sicurezza) e di nessun riferimento esplicito ad un'interpretazione democratica del principio di autodeterminazione, sul punto si riaffermò invece la piena applicabilità del divieto di ingerenza, arrivando a considerare il conflitto armato tra Governo ed insorti come un «co-existing and legally separate armed conflict» rispetto al quale la NATO, non avendo titolo giuridico per parteciparvi, rimaneva dunque estranea.

La descrizione della crisi, poi guerra, libica (e dell'intervento della NATO) secondo un'ottica giuridicamente umanitaria e politicamente neutrale fondata sulla «coesistenza» e «separazione giuridica» dei conflitti armati tra Governo ed insorti e tra Governo e NATO si scontra, però, con la realtà dei fatti e delle intenzioni degli Stati intervenienti (confermate anche dalle dichiarazioni politiche dell'Unione di cui si dirà) al punto da apparire formalistica ed artificiosa (se non quando strumentale). Pretendere di farla valere obbliga dunque l'interprete a sciogliere specifici dubbi di legittimità che l'attuazione della Risoluzione 1973 ha sollevato altrimenti la descrizione perde ogni solidità e credibilità politico-giuridica e va dunque abbandonata.

¹⁰ «1. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico dello Stato, o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. 2. Nessuna disposizione del presente Protocollo potrà essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul cui territorio avviene detto conflitto» (secondo *Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali*, 8 giugno 1977, art. 3).

¹¹ «The airstrike to enforce the no-fly zone imposed by the Security Council through Resolution 1973 which began on 19 March brought into being an international armed conflict between the States participating in this military action and the Libyan state. The Commission has noted that the objective of this international military action is to enforce Resolution 1973. It is also satisfied that the actions of NATO and other foreign States involved are not exercising control over the military actions of either of the parties to the non-international armed conflict. As such, it concludes that the international armed conflict is legally separate to the continuing non-international armed conflict, and is thus "co-existing international armed conflict"» (UN HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations of international human rights law in the Libyan Arab Jamahiriya*, A/HRC/17/44, 1 June 2011, § 66, p. 31).

In particolare, tra i vari dubbi di legittimità, si pensi:

1) al mancato rispetto dei limiti di scopo (protezione umanitaria dei civili; non *regime change*) e di azione (uso della forza necessario, limitato e proporzionato allo scopo umanitario; non co-belligeranza con gli insorti per debellare il comune nemico) fissati dalla Risoluzione 1973¹²;

2) al fatto che riconoscere, come fece l'Unione pochi giorni dopo l'inizio delle rivolte di piazza, i rivoltosi come «interlocutore politico», chiedendo nel contempo al Governo libico di «abbandonare il potere» perché ormai privo di «legittimazione» al fine di consentire la «transizione» verso un sistema politico di tipo democratico, rappresentò un'interferenza negli affari interni dello Stato che smentì la valenza neutralistica della descrizione;

3) al fatto che proteggere i civili dalle ostilità indebolendo la capacità militare di uno dei belligeranti, nella misura in cui ciò determini un vantaggio militare per l'altro belligerante, significò partecipare alle «altrui» ostilità nonostante sulla carta queste si continuassero a considerare «coesistenti» e «legalmente separate» da quelle invece condotte a fini umanitari (il che smentì nuovamente la valenza neutralistica della descrizione);

4) all'infondatezza di giustificare il mancato appoggio agli insorti con l'esigenza di rispettare il divieto di ingerenza negli affari interni dello Stato dato che gli insorti sono già soggetti internazionali, parti ad un conflitto inter-soggettivo non inter-statale (tra «partito-governo» e «partito-insurrezionale») che è già disciplinato dal diritto internazionale e che, dunque, non è più «affare interno» dello Stato ma, ormai, «affare esterno» della società internazionale sottratto¹³.

¹² Sull'intervento militare in Libia, si veda A. BERNARDINI, *L'aggressione alla Libia, crimine internazionale dei "forti", dunque impunito, e la replica bramata contro la Siria*, in *Studi in onore di Augusto Sinagra*, I, Roma, 2013, pp. 101-160; P. PICONE, *Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di Sicurezza a favore di un intervento "umanitario" in Libia*, in *Dir. um. dir. int.*, 2011, pp. 213-231; A. SINAGRA, *L'intervento militare in Libia ed il diritto internazionale*, in T. VASSALLI DI DACHENHAUSEN (a cura di), *Atti del Convegno in memoria di Luigi Sico*, Napoli, 2011, pp. 499-507; U. VILLANI, *Aspetti problematici dell'intervento militare nella crisi libica*, in *Dir. um. dir. int.*, 2011, pp. 369-429; ID., *L'intervento militare in Libia: responsibility to protect o... responsabilità per aggressione?*, in *Dir. uomo*, 2011, pp. 109-115.

¹³ Gli insorti acquisiscono soggettività internazionale quando i rivoltosi riescono effettivamente ad affermarsi come «qualcosa di più di un gruppo di perturbatori dell'ordine [e consolidano] il loro potere [in modo tale] da essere considerati come veri e propri "belligeranti"; in tal caso, dunque, «è universalmente ammesso che gli insorti, pur costituendo una organizzazione illegale dal punto di vista dello Stato in cui l'insurrezione ha luogo, godono della personalità giuridica internazionale» e diventano soggetti «dei diritti e dei doveri dei belligeranti (blocco, diritto di visita alle navi neutrali, regole sulla condotta della guerra ecc.» (G. ARANGIO-RUIZ, *Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale*, Milano, 1954, pp. 9-10). In altre parole, il «partito (o governo) insurrezionale», attraverso un'organizzazione stabile ed effettiva, facente capo ad un comando responsabile in grado di controllare una parte del territorio in precedenza controllato dal Governo, diventa un soggetto di diritto internazionale che viene a coesistere «nell'ambito territoriale-personale di uno stesso Stato» con l'altro ente-soggetto, il governo legittimo (*ivi*, p. 127). Questa descrizione ha trovato sicura corrispondenza nella vicenda libica (i rivoltosi hanno manifestato, perlomeno da marzo in poi, le caratteristiche dell'ente-soggetto «insurrezionale») e tutte le inevitabili e necessarie conseguenze politico-giuridiche vanno dunque tratte a cominciare dal diritto (giuridico) e dalla libertà (politica) degli Stati terzi, dinanzi a due enti-soggetti impegnati in un conflitto armato, di scegliere se: 1) rimanere neutrali; 2) intervenire ai sensi della Carta per ripristinare la pace e la sicurezza internazionale violate; 3) sostenere l'uno o l'altro ente-soggetto mediante un patto di co-belligeranza. Nel caso libico, la scelta degli Stati terzi fu quella indicata *sub* 3), ossia di schierarsi militarmente con il «partito-insurrezionale» per debellare il «partito-governo». Che la complessiva e tripartita dinamica della base sociale in Libia da febbraio in poi (tumulti e disordini interni; conflitto armato non-internazionale; conflitto armato internazionale) corrisponda alle categorie giuridiche ora indicate (con l'eccezione della discutibile coesistenza di due conflitti armati tra loro «legally separate») lo

Sciogliere questi dubbi appare improbo e l'uso di posticce "foglie di fico" giuridiche non garantisce solidità scientifica a certe descrizioni e giustificazioni politiche e giuridiche. Sostenere, ad esempio, che l'azione militare della NATO dovette essere così incisiva contro il Governo libico per fermare i continui attacchi da questo sferrati contro la popolazione civile ma che poi la sua sconfitta militare fu merito solo degli insorti capaci di vincere il loro «coesistente» e «giuridicamente separato» conflitto armato significa giocare con le parole e con le nozioni a dispetto di una realtà politico-militare che, lungi dall'essere scissa in conflitti paralleli e coesistenti, vide invece lo sforzo congiunto e coordinato degli insorti e degli Stati NATO per il fine comune di debellare il Governo della Libia al di là dei motivi formalmente adottati dai primi (*regime change*) e dai secondi (protezione umanitaria).

Ma vi è di più e, per l'interprete, di peggio.

Nel momento in cui gli indicati dubbi non si sciolgono a favore della legittimità dell'azione internazionale in Libia, all'interprete non restano che due alternative: o riconosce che l'azione è andata ben oltre l'intenzione umanitaria e neutrale espressa nella Risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza e, quindi, la censura severamente; oppure abbandona quella narrativa umanitaria e neutrale e, adottata una diversa descrizione politico-giuridica della complessiva vicenda che spieghi realisticamente quanto avvenuto, tira nuovamente le somme sulla legittimità dell'intervento militare internazionale.

Di fronte alla profonda discrepanza tra la "ragione democratica", invocata a fondamento delle dichiarazioni politiche dell'Unione, e la "ragione umanitaria", prospettata invece dal Consiglio di Sicurezza e dalla NATO come giustificazione giuridica dell'azione internazionale, *tertium non datur* e, tantomeno, è dato ignorare o minimizzare grossolanamente il divario tra la realtà politico-militare e la sua descrizione giuridica perché quel divario solleva un problema di teoria generale e di metodologia che, se non risolto, ignorato o minimizzato, svilisce la credibilità e la solidità scientifica della complessiva ricostruzione giuridica.

La scelta tra le due "ragioni" non va però effettuata sulla base della discrezionalità dell'interprete ma proprio e solo in funzione delle dichiarazioni politiche dell'Unione europea e della modalità di esecuzione delle operazioni militari di alcuni suoi Stati membri.

Pur facendo propria la narrativa umanitaria e neutrale del Consiglio di Sicurezza e della NATO, nel contempo e sin dall'inizio l'Unione rilasciò dichiarazioni politiche di tenore ben diverso che in modo esplicito caldeggiavano l'esportazione della democrazia in Libia mediante il sostegno alla lotta/guerra condotta contro il Governo dai rivoltosi/insorti (e, più in generale, garantivano sostegno a qualunque *democratic uprising* della Primavera Araba). Solo per dare un esempio, già il Consiglio europeo straordinario dell'11 marzo 2011 delineò chiaramente l'obiettivo da conseguire ed i mezzi per raggiungerlo: il Colonnello GHEDDAFI, chiamato ad «abbandonare il potere immediatamente» dato che «il suo regime [aveva] perso ogni legittimità», non era più considerato un «interlocutore» e, al suo posto, l'Unione riconosceva come «interlocutore politico» il Consiglio Nazionale di Transizione di Bengasi cui si offriva aiuto per «costruire uno Stato costituzionale», «sviluppare lo stato di

conferma anche il *Report* del giugno 2011 citato in nota 11 che, infatti, distingue tre fasi: *a*) dal 15 al 24 febbraio vi furono manifestazioni di piazza, tumulti e disordini repressi dal Governo con un uso eccessivo della forza (non si applica il diritto internazionale umanitario ma si configura la commissione di crimini internazionali contro l'umanità); *b*) dal 24 febbraio in poi si instaurò il conflitto armato non-internazionale tra Governo ed insorti (si applica il secondo Protocollo aggiuntivo del 1977 e l'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949); *c*) dall'intervento militare internazionale in poi si instaura un secondo conflitto armato internazionale (parallelo e separato rispetto a quello non-internazionale) tra Governo libico e Stati intervenienti (si applica il diritto internazionale umanitario nel suo complesso).

diritto» e far ripartire l'economia libica con l'obiettivo ultimo di avviare il paese «rapidamente ad una transizione ordinata verso la democrazia»¹⁴. Simile, ma ancor più esplicita con riguardo ad obiettivi e mezzi, la posizione europea sul complessivo fenomeno della Primavera Araba negli Stati nordafricani¹⁵.

Questi obiettivi politici, esplicitamente dichiarati, trovarono poi attuazione nelle successive azioni, militari e non, degli Stati NATO e dell'Unione (e corrispondenza anche nell'esito finale della guerra) mettendo così a nudo l'artificioso (in quanto privo di riscontro nella realtà) formalismo della descrizione umanitaria e neutrale articolata sulla «coesistenza» di due conflitti armati «legally separate» e disvelando, invece, una diversa narrativa politico-giuridica (questa sì riscontrabile nella realtà e preannunciata sin dall'inizio della crisi) di tipo democratico ed interventistico perché fondata:

1) sul diritto degli Stati terzi di fornire sostegno politico e militare ai rivoltosi/insorti impegnati a rovesciare un Governo autocratico per instaurare la democrazia;

2) sul diritto degli Stati terzi di usare la forza per condurre un'azione militare di natura politicamente interventistica, ossia un'azione effettuata a sostegno (e al fianco) di una parte belligerante contro l'altra con lo scopo di partecipare al conflitto armato per determinarne l'esito, e non invece per il fine di conseguire l'obiettivo umanitario senza restare coinvolti nelle «altrui» ostilità;

3) sull'esistenza di un unico conflitto armato in cui insorti e Stati terzi si alleano contro il comune nemico per lo stesso fine: il *regime change*.

Prima di prospettare le possibili modifiche del diritto internazionale che un approccio politico-giuridico democratico ed interventistico alle crisi/guerre in Stati terzi determinerebbe, conviene però dirimere l'obiezione preliminare secondo cui la dominante narrativa politica, giuridica e mediatica di carattere umanitario e neutrale priverebbe di ogni effetto giuridico le dichiarazioni politiche e le azioni militari di stampo democratico ed interventistico. L'obiezione si rivela infondata e formalistica perché proprio la narrativa democratico-interventistica (e non invece quella umanitaria-neutralistica) ha trovato corrispondenza nella realtà dell'azione politico-militare in Libia. Questo dato, come detto, non può essere ignorato o minimizzato dall'interprete nel ricostruire giuridicamente i fatti e nel risolvere le antinomie tra il *dictum* politico del Consiglio di Sicurezza (umanitario e neutralistico) ed il *factum* militare dell'azione internazionale (democratico ed interventistico), a meno che non si ritenga - in modo però a-scientifico - che le dichiarazioni politiche e le azioni militari non abbiano valore di prassi quando in contrasto con la descrizione giuridica ufficiale della vicenda ed anche se tale descrizione sia priva di effettivo riscontro nella *reality on the ground*.

¹⁴ CONSIGLIO EUROPEO, *Dichiarazione del Consiglio europeo straordinario (11 marzo 2011)*, Bruxelles, 20 aprile 2011, EUCO 7/1/11 REV 1, §§ 7-8, p. 3.

¹⁵ «2. Le insurrezioni democratiche stanno determinando cambiamenti radicali nel vicinato meridionale, creando nuove speranze e l'opportunità di costruire il futuro sulla democrazia, il pluralismo, lo stato di diritto, i diritti umani, la giustizia sociale. Progresso e democrazia avanzano di pari passo. Il Consiglio europeo rende omaggio al coraggio di cui le popolazioni della regione hanno dato prova e ribadisce che spetta a loro decidere del proprio futuro con mezzi pacifici e democratici. 3. Tutti i paesi della regione devono intraprendere o accelerare le riforme politiche ed economiche. L'Unione europea sosterrà tutte le iniziative che si prefiggono una trasformazione democratica, regimi politici che consentano una transizione pacifica, crescita e prosperità e una distribuzione più proporzionata dei benefici derivanti dall'attività economica» (*ivi*, §§ 2-3, p. 1).

Fosse o meno nelle intenzioni dell'Unione europea, il fatto dunque che le proprie democratiche ed interventistiche dichiarazioni politiche abbiano poi avuto un seguito effettivo dal punto di vista militare, economico ed istituzionale deve quindi sollevare l'interrogativo circa la possibile evoluzione del diritto internazionale. E tale interrogativo va sciolto nel medio-lungo termine scrutando con grande attenzione ed oggettività la «coscienza giuridica collettiva» della società internazionale.

Nel più generale contesto della narrativa democratico-interventistica dell'azione esterna europea non stupisce neanche il fatto che si cominci ad evocare l'idea della "autodeterminazione democratica", intesa come il diritto del popolo (o di una parte di esso) di lottare e/o insorgere per la democrazia (ammesso e non concesso, tra l'altro, che l'obiettivo degli insorti libici fosse lo stesso prefigurato dall'Unione, ossia instaurare un sistema politico-economico di stampo europeo)¹⁶.

L'accezione democratica del principio di autodeterminazione, ad oggi, è del tutto priva di fondamento nel diritto internazionale (rivolte ed insurrezioni contro Governi autocratici non sono atti giuridici di autodeterminazione ma atti politici di mutazione violenta e/o rivoluzionaria di tali Governi) ma, se in futuro l'intervento democratico si consolidasse giuridicamente, ne diventerebbe certamente uno dei presupposti politico-giuridici.

Nel fare propria in sostanza la dottrina statunitense del *liberal idealism* fondata sul *right to democratic governance* (tra l'altro in un momento in cui, a fronte di "dividendi" ben sotto le attese, gli Stati Uniti la stanno pure ripensando)¹⁷ e, quindi, nello sviluppare una dottrina di politica estera di così ampio respiro ed impatto a livello internazionale (funzionale a creare un *new world order* fondato su sistemi politici democratici e modelli economici neo-liberisti), l'Unione europea avrà dunque bisogno di un quadro giuridico di riferimento organico ed onnicomprensivo che l'attuale ed angusta narrativa umanitaria e neutralistica non può offrire né in fatto, né in diritto e che, invece, quella democratica ed interventistica potrebbe garantire al prezzo di una radicale modifica dell'ordinamento giuridico internazionale. Servirà dunque un quadro giuridico che sostanzi la "fuga in avanti" dell'Unione europea verso il modello di intervento democratico e che ridefinisca (il che è molto difficile che accada) gli indicati diritti e divieti fondamentali del vigente ordinamento giuridico fino ad affermare anche *expressis verbis* (e non più solo *de facto*) ed in nome della democrazia (e non più dell'umanità) il diritto degli Stati terzi di sostenere politicamente i rivoltosi e, poi, di usare la forza al fianco degli insorti (per libera scelta politica e non per adempiere pretesi diritti e doveri di stampo umanitario) onde lottare contro e/o debellare il

¹⁶ Al di là degli obiettivi politici della rivolta/insurrezione, la nozione di autodeterminazione (esterna ed interna) non appare comunque applicabile alla vicenda libica non essendo il Governo di GHEDDAFI un regime razzista, coloniale od un occupante militare, e non essendo la Libia uno Stato plurinazionale in cui il diritto all'identità ed esistenza di una singola nazione fosse in grave pericolo. Anche a voler considerare le differenze tra territori (Tripolitania, Cirenaica, Fezzan) e relative etnie e tribù come rilevanti per la dottrina dell'autodeterminazione, al più si dovrebbe considerare la rivolta, poi insurrezione, come l'esercizio da parte di una di quelle componenti del diritto di autodeterminazione esterna a seguito del rigetto da parte del Governo di Tripoli delle istanze di autodeterminazione interna. In nessun caso, comunque, è questione di "autodeterminazione democratica". In generale, sul diritto di autodeterminazione, si veda G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli 1984.

¹⁷ Per un'analisi politologica degli attuali dubbi statunitensi (anche con riguardo ai pericoli che questo tipo di politica estera ha creato dopo la fine della Guerra Fredda), si veda S. WALT, *Democracy, Freedom, and Apple Pie Aren't a Foreign Policy*, in http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/07/01/american_values_are_to_blame_for_the_worlds_chaos_democracy_human_rights_ukraine_iraq, 2014. Per il *right to democratic governance*, frutto non casuale del crollo del comunismo, si veda invece T. FRANCK, *The Emerging Right to Democratic Governance*, in *Am. Jour. Int. Law*, 1992, pp. 46-91.

comune avversario politico e/o nemico belligerante, ossia il Governo legittimo dello Stato non democratico.

In sostanza, l'Unione europea è ad un bivio: se non riesce a modificare il diritto internazionale, sarà sempre più evidente l'illegittimità del suo agire in occasione delle prossime "crisi libiche"; se, invece, determinerà tale modifica, la sua azione recupererà spazi di legittimità seppur al prezzo di ridare linfa giuridica, politica e mediatica a nozioni "classiche" (come quella di co-belligeranza con gli insorti in quanto soggetti internazionali) che oggi, in linea di principio e sulla carta, sono vietate o desuete ma che, nel futuro immaginato dall'Europa, sarebbero giustificate e giustificabili nel contesto di azioni militari con finalità politiche democratiche e modalità operative interventistiche. Da questo punto di vista, l'azione esterna europea implicherebbe, più che una "fuga in avanti", un "ritorno ad un passato" ben noto alle Cancellerie dei Regni, degli Imperi e degli Stati (europei e non) fino al 1945 con la conseguenza, forse, di rendere più instabili ed insicure le relazioni internazionali in un mondo pur più (europeisticamente) democratico e più (neoliberisticamente) sviluppato¹⁸.

4. Sintesi conclusiva

La profonda discrepanza emersa in occasione della crisi/guerra di Libia tra le dichiarazioni politiche, le giustificazioni giuridiche e le operazioni militari degli Stati intervenienti (in particolare, di quelli membri dell'Unione europea) va dunque affrontata dagli studiosi delle scienze politiche e giuridiche internazionali adottando modelli che descrivano credibilmente la *reality on the ground*. Lo scopo politico di sostituire la democrazia all'autocrazia di GHEDDAFI, espressamente enunciato nelle dichiarazioni dell'Unione, e l'intensità, la modalità e gli effetti delle operazioni militari della NATO non hanno nulla a che vedere con i più angusti e stringenti limiti di scopo e di azione enunciati dalla predominante ed ufficiale narrativa politico-giuridica dell'intervento umanitario e neutrale, e neanche con quelli, anch'essi umanitari e neutrali e non certo democratici ed interventistici, fissati dalla dottrina della responsabilità di proteggere¹⁹. L'azione politico-militare in Libia

¹⁸ Peculiare a tal riguardo la posizione degli Stati latinoamericani i quali, pur riconoscendo il valore assoluto ed inderogabile della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto, in seno alle loro organizzazioni regionali hanno però approntato meccanismi di intervento, in caso di minaccia o violazione di tali valori negli Stati membri, che espressamente escludono qualunque azione di Stati terzi. In tal senso, si veda il Protocollo di Montevideo per il MERCOSUR, il Protocollo addizionale all'Accordo di Cartagena per la *Comunidad Andina* ed il Protocollo di Georgetown per UNASUR. Pur nell'indubbia condivisione di certi valori sembra quasi che gli Stati latinoamericani si siano voluti dotare di una sorta di "protezione procedurale" da un possibile "paternalismo dei diritti umani" degli Stati occidentali considerato (a torto o a ragione) soffocante. Sulle organizzazioni regionali latinoamericane, si veda A. SINAGRA, P. BARGIACCHI, *Lecciones de Derecho Internacional Público*, Buenos Aires, 2013, pp. 435-456.

¹⁹ La *Responsibility to Protect* prevede limiti stringenti all'esercizio del dovere di protezione umanitaria da parte degli Stati terzi ed esclude espressamente il *regime change* dai possibili obiettivi dell'azione militare internazionale. Questa, infatti, viene ammessa solo in poche, tassative ed eccezionali circostanze, tutte «exclusively» riconducibili alla *large scale loss of life* o alla *large scale ethnic cleansing*. Non legittimano dunque l'intervento militare a titolo di responsabilità di proteggere: 1) i casi di «*human rights violations falling short of outright killing or ethnic cleansing, for example systematic racial discrimination, or the systematic imprisonment or other repression of political opponents*»; 2) i casi in cui «*a population, having clearly expressed its desire for a democratic regime, is denied its democratic rights by a military take-over*»; 3) i casi di *rescuing* di cittadini all'estero o di risposta coercitiva ad un attacco terroristico (ICISS, *Responsibility*, cit., §§ 4.18-19 e 4.24-27, pp. 32 e 34).

ha disvelato, in realtà, l'intenzione di andare oltre i limiti dell'umanitarismo e di introdurre invece un diverso e più onnicomprensivo modello di intervento, con finalità politiche democratiche e modalità operative interventistiche, funzionale al rovesciamento dei Governi autocratici attraverso il sostegno politico e militare (anche nella forma della co-belligeranza) ai rivoltosi e agli insorti.

Sebbene nel corso dell'intera vicenda libica l'Unione europea non abbia mai proposto in termini giuridici questo diverso modello di intervento, preferendo nascondersi dietro il velo (o il dito) della narrativa umanitaria e neutrale anche quando smentita in modo evidente dalla realtà, appare plausibile ritenere che in occasione delle prossime "crisi libiche" la componente occidentale (e, in particolare, quella europea) della società internazionale richiamerà non più solo *de facto* ma anche *de jure* il modello democratico ed interventistico come chiave giuridica per comporre le antinomie derivanti dai complessi rapporti tra sovranità e sicurezza interna dello Stato, divieto di ingerenza e sicurezza internazionale, uso della forza, protezione dei diritti umani e diritto internazionale umanitario. Diversamente, del resto, e cioè continuando ad occultare il modello di intervento democratico dietro quello umanitario, l'Unione europea esporrebbe il proprio pseudo-umanitarismo a severe censure di legittimità per le violazioni dei relativi limiti di azione e di scopo.

Ad oggi, nonostante la ritrosia europea nell'invocare espressamente la "ragione democratica" come fondamento delle proprie strategie, sembra comunque plausibile prevedere la ferma opposizione (e non solo a parole) del resto della società internazionale a qualunque pretesa di modificare quelle norme generali del diritto internazionale (a cominciare dai divieti di uso della forza e di ingerenza) che sono strumentali all'attuazione del nuovo modello di intervento democratico: da questo punto di vista, la crisi ucraina, pur se molto diversa da quella libica del 2011, potrebbe essere considerata la prima occasione di confronto tra pretese confliggenti di novazione e conservazione dell'attuale ordine giuridico internazionale.

A nostro avviso, il modello democratico ed interventistico non guadagnerà, perlomeno nel prossimo futuro, quella prevalenza nella «coscienza giuridica collettiva» della società internazionale necessaria a consolidarlo giuridicamente. Non è però azzardato prevedere un periodo di incertezza legato alla contrapposizione tra pretese innovative e conservative del sistema giuridico internazionale e, di conseguenza, anche una fase di non trascurabile instabilità politico-militare delle relazioni internazionali a livello globale.